



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

[www.fonage.it](http://www.fonage.it)

## IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Roma, 25 settembre 2015

SPETT.LE  
SNA  
VIA LANZONE 2  
20123 MILANO

inoltrata via pec  
[sna@pec.snaservice.it](mailto:sna@pec.snaservice.it)

### RISPOSTA ALLA LETTERA DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE DEL 18/9/2015

#### Premessa

Nel ringraziare per aver formulato una nutrita serie di richieste di chiarimenti e precisazioni in relazione alla "Proposta definitiva del piano di equilibrio del fondo pensione" (di seguito "Piano") presentata alle Parti sociali il 10 settembre 2015, preme rilevare, in via preliminare, che gran parte delle osservazioni formulate fanno riferimento a situazioni pregresse (risalenti fino a due anni fa), di competenza esclusiva del cessato Consiglio di Amministrazione (sciolto con il provvedimento di Amministrazione straordinaria), e appaiono del tutto inconferenti ed avulse dai contenuti del Piano.

Preliminarmente, si ritiene opportuno ricordare come l'Amministrazione straordinaria sia un Organo terzo che risponde direttamente alla COVIP, tenuto ad operare entro i limiti assegnati dalla legge e dall'Autorità di vigilanza, nel rispetto delle prerogative proprie delle Parti istitutive e sociali interessate alla sopravvivenza del Fondo.

All'Amministrazione straordinaria, pertanto, compete - come indicato dalla COVIP - la rilevazione e predisposizione di un'ipotesi tecnica di riequilibrio strutturale del Fondo alla quale auspicabilmente tutte le Parti dovrebbero aderire nell'interesse del Fondo stesso e dei suoi iscritti. Adesione che, se venisse a mancare anche da una sola delle Parti, comporterebbe la valutazione di ulteriori provvedimenti di vigilanza per evitare che il perdurare delle condizioni di squilibrio determini ulteriori conseguenze negative.

In questo contesto appare pertanto non condivisibile l'asserzione svolta da codesto Sindacato circa il fatto che *"nessuna norma richiede né consente l'approvazione di un piano di riequilibrio elaborato dall'Amministrazione straordinaria del Fondo, da parte delle "Fonti Istitutive" né da parte delle c.d. "Parti sociali"*.

L'articolo 7 bis, comma 2 bis, del Decreto Legislativo n. 252 del 2005 stabilisce infatti che *"Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono all'erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla COVIP per le valutazioni di competenza."*

Il processo che questa Amministrazione straordinaria sta svolgendo si colloca proprio nell'alveo di questa disposizione normativa alla quale la Vigilanza ha espressamente richiesto di attenersi.



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

[www.fonage.it](http://www.fonage.it)

## IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Fatta questa necessaria premessa si riportano di seguito i chiarimenti richiesti in relazione a ciascuno dei commi della Vs. lettera.

In primo luogo giova rimarcare come l'affermazione contenuta in premessa, relativamente all'acclarato "squilibrio finanziario prospettico", non è corretta sul piano tecnico e, di conseguenza, può essere foriera di equivoci interpretativi circa la situazione effettiva del Fondo. Infatti, la situazione di squilibrio in cui versa il Fondo è, come già documentato da questa Amministrazione straordinaria, attuale e non "prospettico" in quanto le risorse disponibili, non risultano sufficienti da tempo, a garantire le prestazioni già maturate da pensionati e iscritti al Fondo.

Con riferimento al comma 3, ove sostenete che il tema "*... dell'appetibilità del Fondo per gli iscritti rispetto ad altre forme di previdenza complementare ... non risulta trattato*", si precisa che invece esso è elemento centrale e anima del piano di equilibrio. Come potete rilevare dalla documentazione che Vi abbiamo trasmesso, a partire dal documento illustrato alle Parti sociali il 23/7/2015, è stato previsto l'avvio dal 2016 di una nuova gestione a contributi definiti dove affluiranno tutti i contributi versati da Imprese e Agenti, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. Tale soluzione, che consente di separare la situazione "pregressa" del Fondo da quella futura, è l'unica che potrà assicurare sia agli attuali iscritti che a quelli futuri di poter disporre di un sistema di previdenza complementare dedicato agli Agenti, sano, equilibrato per costruzione, solido, affidabile e in grado di confrontarsi, a parità di regole, con gli altri fondi pensione, dimostrando con i risultati e con l'efficienza complessiva del sistema di essere un "buon prodotto pensionistico" per i suoi iscritti. Tale soluzione, come già riportato nei documenti trasmessi dall'Amministrazione straordinaria alle Parti sociali, consente agli attuali iscritti di "liberarsi", dal 2016, dell'iniquità delle regole attuali del Fondo che li obbligano a finanziare la generosa promessa pensionistica che ha originato il disavanzo accertato. Dal prossimo anno infatti, secondo quanto previsto dal Piano, gli iscritti finanzieranno unicamente la propria posizione individuale che si incrementerà nel tempo accumulando contributi e rendimenti da trasformare in pensione al momento della quiescenza.

### Risposte alle richieste di chiarimenti

Tutti i commi successivi della Vs. lettera partono dal presupposto che "*... il piano di equilibrio .... non chiarisce e non indica ...*" specifici argomenti che, per quanto già rilevato in premessa, hanno costituito oggetto di esame e discussione da parte del disciolto Consiglio di Amministrazione del Fondo a partire dal dicembre 2013. Pur nella obiettiva difficoltà di trovare un collegamento tra la situazione di allora (in un contesto quindi, di tutt'altra natura) e i contenuti del Piano, si riportano di seguito i chiarimenti richiesti.

Con riferimento al comma 4 (trasferimento) ci viene chiesto se "*.. siano state adottate misure al fine della necessità di considerare in capo a ciascun iscritto la facoltà di esercitare il diritto di trasferimento della posizione contributiva*". La risposta è affermativa, trattandosi di un diritto previsto dalla legge e quindi indiscutibile. La seconda parte della domanda, che si ritiene si riferisca alla Gestione Ordinaria, ancorché così non precisato, non trova applicazione nella logica del Piano in quanto la fattispecie esemplificata non potrà mai avverarsi. Per rimanere nel Vs. esempio, un iscritto attuale nel 2026 avrà maturato diritti pensionistici "pregressi" nella Gestione Integrativa (investimento della dotazione iniziale 2015 più contributi integrativi versati fino alla stessa data) e diritti pensionistici "nuovi" (dal 2016) nella Gestione a contributi definiti. La sua



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

[www.fonage.it](http://www.fonage.it)

## IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

posizione individuale complessiva sarà liberamente trasferibile ad altra forma di previdenza complementare come da norme di legge.

Con riferimento al comma 5 (rendimento del patrimonio) si ricorda che il Piano è stato elaborato in questi ultimi due mesi, quindi in una situazione dei mercati finanziari ben diversa da quella dell'epoca cui si riferisce la Vs. domanda (dicembre 2013). Come è a tutti noto la situazione attuale è caratterizzata da persistenti bassi tassi di interesse (titoli di Stato, obbligazioni, etc.) e quindi da curve di tassi di interesse per durata più basse rispetto al passato.

Con riferimento al comma 6 (trasferimento) si fa presente che le valutazioni attuariali contenute nel Piano tengono conto, per le anzianità pregresse, della facoltà degli iscritti di trasferirsi ad altra forma di previdenza complementare, nel senso che includono gli accantonamenti di riserva tecnica necessari a far fronte a tale evento. Ovviamente il valore di trasferimento, in relazione alle misure di riduzione che interessano i diritti pensionistici maturati dagli iscritti e, quindi, tutte le tipologie di prestazioni pensionistiche maturate ai sensi dello Statuto, risulterà anch'esso ridotto in misura coerente. Invece per la posizione individuale dell'iscritto maturata dal 2016 nella Gestione a contributi definiti non si pone alcun problema; essa sarà integralmente trasferibile ai sensi di legge.

Con riferimento al comma 7 (gradualità nel tempo) si fa presente che la Vs. domanda fa riferimento ad un piano di riequilibrio che avrebbe potuto essere concordato tra le Fonti Istitutive e ad un eventuale ad esso connesso *"piano di ammortamento per la copertura della riserva prevista al termine del decimo anno ..."*. Come è a tutti noto tale condizione non si è concretizzata e di conseguenza anche il piano di ammortamento connesso è rimasto lettera morta. Il Piano ha dovuto prendere atto del fatto che da diversi anni la situazione del Fondo è tale da non poter assicurare la copertura degli impegni pensionistici maturati. Immaginare di procrastinare il raggiungimento dell'equilibrio tecnico da qui a 10 anni, a giudizio della Amministrazione straordinaria esporrebbe il Fondo ad un elevato rischio di default.

Con riferimento al comma 8 (equità sacrifici pensionati) si fa presente che, come riportato chiaramente nel Piano, pg. 5, le pensioni in pagamento della Gestione Ordinaria vengono ridotte in modo differenziato a seconda che risultino "molto alte" (importo almeno doppio di quanto sarebbe derivato dal montante dei contributi, cioè dal valore di trasferimento previsto dallo Statuto), "alte" (importo compreso tra una e due volte) o "normali" (pensioni corrispondenti al valore di trasferimento). Nel primo caso la riduzione è del 40%, nel secondo caso la riduzione è proporzionale, cioè compresa tra 0% e 40% in funzione dell'importo della pensione, nel terzo caso non interviene alcuna riduzione. Per le pensioni della Gestione Integrativa si applica una riduzione del 5% per tener conto della maggiore speranza di vita registrata da statistiche nazionali (vedere tabella 2 del Piano) e del 10% sulla sola quota di pensione Integrativa derivante dall'applicazione dei coefficienti del Fondo al 5% (cioè quelli utilizzati fino al 1997 che hanno riconosciuto un rendimento elevato/generoso alla promessa pensionistica). Inoltre il Piano prevede una clausola di salvaguardia in base alla quale la riduzione del trattamento pensionistico complessivo (pensione Ordinaria più pensione Integrativa per i pensionati che godono di entrambe le quote; pensione Ordinaria per i pensionati che non percepiscono la quota Integrativa) di ciascun iscritto non risulta mai superiore al 35%.

Con riferimento al comma 9 (gradualità riduzioni) ci viene chiesto come si è tenuto conto della gradualità degli interventi di riduzione delle prestazioni anche al fine di non creare situazioni eccessivamente sperequate tra generazioni contigue. Si fa presente, come noto alle Parti sociali e



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE  
[www.fonage.it](http://www.fonage.it)

## IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

come dato ormai ritenuto acquisito in via definitiva da tutti i soggetti coinvolti nelle vicende del Fondo, che le pensioni della Gestione Ordinaria liquidate nel passato e, a normativa vigente, da liquidare ancora per numerosi anni (fino al 2029) risultano frutto di una promessa pensionistica squilibrata che ha prodotto pensioni superiori a quelle che si sarebbero potute ottenere da qualsiasi altro fondo di previdenza complementare. L'onere di tale promessa è ricaduto di fatto sugli iscritti attraverso la maggiorazione dei contributi necessari a finanziare, anche pro futuro, il disavanzo patrimoniale che si è creato. Consentire la prosecuzione di tale stato di cose è irragionevole ed errato e quindi è necessario e opportuno, se si vuole salvare il Fondo, che la correzione sia tempestiva e definitiva. Detto ciò l'applicazione del Piano non produce "situazioni eccessivamente sperequate" considerato che le misure di riduzione previste per i pensionati sono abbastanza allineate con quelle degli attivi, e ciò sia per le prossime generazioni di pensionati che per tutte quelle successive. Peraltro, come già riportato nella risposta al comma 3, dal 2016 tutti i contributi versati, compresi i 100 euro l'anno aggiuntivi previsti dall'ANIA (a condizione che anche l'Agente versi una pari somma), andranno a costituire la quota di pensione a contributi definiti che concorrerà all'accrescimento delle pensioni future di ciascun Agente.

Con riferimento al comma 10 (gradualità nel tempo). Vedere risposta al punto 7.

Con riferimento al comma 11 (aumento della contribuzione) ci viene chiesto "*perché non sia stato previsto l'aumento della contribuzione..*". Tale intervento è prerogativa esclusiva delle Parti sociali ed è quindi rimandato alla contrattazione tra le Parti medesime.

Con riferimento al comma 12 (realizzo plusvalenze, tasso di interesse utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche) si fa presente che il Piano poggia sulla valutazione delle riserve tecniche al tasso di interesse del 3,5% annuo, livello di rendimento che per garantire la sostenibilità del Piano sul lungo periodo dovrà essere realizzato attraverso la gestione efficiente e prudente del patrimonio, che non esclude la graduale realizzazione nel tempo delle plusvalenze di portafoglio. L'eventuale realizzazione di tutte le plusvalenze latenti in un'unica soluzione (tutto e subito) comporterebbe la necessità di ricalcolare le riserve tecniche ad un tasso di interesse tecnico più basso con conseguente incremento delle stesse.

Con riferimento al comma 13 (impegno a garantire la contribuzione futura). Trattasi di un'altra prerogativa esclusiva delle Parti sociali, non messa in discussione dal Piano.

Con riferimento al comma 14 (coinvolgimento degli iscritti) si fa presente quanto segue. In una situazione di normale gestione del Fondo trovano applicazione gli articoli 31 (Modifica dello Statuto) e 32 (Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio) che prevedono lo svolgimento di funzioni di competenza dell'Assemblea dei delegati. Nella situazione attuale (Amministrazione straordinaria) gli organi del Fondo sono stati sciolti a giugno e le funzioni dell'Assemblea sono sospese. Tenuto conto di ciò e seguendo quanto precisato da COVIP il Piano è sottoposto all'approvazione della COVIP (insieme alle modifiche dello Statuto) e, successivamente, è messo a disposizione degli iscritti mediante informativa. Rimane inalterata la facoltà di trasferimento della posizione contributiva ad altro fondo pensione, fatte salve le misure limitative decise dalla COVIP.

Più in particolare, e come già rilevato in premessa, si fa presente come il Piano, approvato dalle Parti, viene sottoposto alla procedura stabilita dall'articolo 7 bis, comma 2 bis del DLgs 252/2005 e dall'articolo 4, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2012 n. 259.



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE  
[www.fonage.it](http://www.fonage.it)

## AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Il primo riferimento stabilisce che:

*“Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono all'erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla COVIP per le valutazioni di competenza. [...]”*

Il secondo riferimento, invece, definisce in modo inequivocabile il livello di coinvolgimento degli iscritti nell'attivazione di piani di riequilibrio:

*“[...] Detto piano è soggetto ad approvazione da parte della COVIP e, una volta approvato, è messo a disposizione degli aderenti mediante specifica informativa”.*

Questa è la normativa applicabile a cui, unitamente alle indicazioni impartite dalla COVIP, la scrivente Amministrazione si deve attenere scrupolosamente.

Con riferimento al comma 15 (agevolazione iscrizione per Agenti con anzianità pregressa) si fa presente che gli Agenti in attività di servizio non ancora iscritti al Fondo in base alle modifiche statutarie conseguenti all'approvazione del Piano potranno aderire liberamente senza l'obbligo di versare i contributi pregressi.

Con riferimento al comma 16 (trasferimento). Vedere risposta al punto 4.

Con riferimento al comma 17 (trasformazione immediata del Fondo). La domanda che ci viene posta non sembra riguardare il Piano che comporta per gli iscritti una riduzione delle prestazioni pregresse molto più sostenibile di quella indicata nella Vs. lettera.

Con riferimento al comma 18 (doppia gestione del Fondo) si fa presente che il Fondo gestirà la situazione “pregressa” attraverso la Gestione Integrativa (quindi sulla base di norme e procedure ben consolidate) e la situazione nuova come un normale fondo a contributi definiti regolato in tutto e per tutto dalle norme di legge sulla previdenza complementare. Quanto alla necessità di dotarsi di criteri contabili, di procedure idonee a soddisfare le esigenze operative e di un quadro regolamentare che tenga conto delle fattispecie tipiche dei fondi pensione a contribuzione definita, l'Amministrazione straordinaria ritiene che lo sforzo necessario non costituisca un elemento di particolare criticità per il Fondo.

Con riferimento al comma 19 (doppia gestione del Fondo) vedere la risposta al punto 18. Inoltre si fa presente che la situazione del Fondo post-implementazione del Piano comporterà praticamente il superamento graduale di tutte le deroghe che si sono rese necessarie finora. Infatti per gli iscritti dal 2016 non esisterà più la Gestione Ordinaria, cioè il trattamento a prestazioni definite, ma continuerà la attuale Gestione Integrativa in relazione alle posizioni maturate pregresse (ad impostazione assicurativa, quindi a capitalizzazione e con posizioni individuali distinte le une dalle altre) che sarà affiancata dalla Nuova Gestione a contributi definiti da realizzare replicando di fatto il funzionamento di un PIP assicurativo a gestione separata (come da normativa del settore assicurativo).

Con riferimento al comma 20 (periodo transitorio). Vedere risposta ai punti 7 e 9.

Con riferimento al comma 21 (Differimento riequilibrio). Vedere risposta ai punti 7 e 9.

Con riferimento al comma 22 (clausola salvaguardia per i pensionati). Vedere risposta al punto 8.



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE  
[www.fonage.it](http://www.fonage.it)

## AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Con riferimento al comma 23 (clausola salvaguardia attivi) si fa presente che la clausola di salvaguardia per gli iscritti è riportata nella descrizione delle misure inerenti la Gestione Ordinaria (pg. 6 del Piano). Tale clausola prevede il riconoscimento di una dotazione individuale tale da configurare una pensione minima pari ad almeno il 50% della "vecchia" pensione Ordinaria maturata con le regole attuali del Fondo. Tenuto conto che la riduzione delle prestazioni maturate della Gestione Integrativa è limitata al 5% si può affermare che le prestazioni maturate nella Gestione Ordinaria e nella Gestione Integrativa subiranno, nel loro insieme, una riduzione del 40% circa.

Con riferimento al comma 24a (ruolo Fonti istitutive/Parti sociali nell'approvazione del Piano) si fa presente, come già comunicato in occasione dei diversi incontri con le Parti sociali, che la COVIP ha fissato una "road map" e relativo cronoprogramma che prevede la consultazione con le Parti sociali "al fine di verificare se c'è o non c'è accordo sul piano di equilibrio presentato alle stesse Parti".

Con riferimento al comma 24b (approvazione del Piano da parte della COVIP) si conferma che il Commissario straordinario consegnerà a COVIP il piano di equilibrio definitivo tra pochi giorni, nel rispetto dei tempi fissati dalla stessa Autorità di controllo, con l'indicazione dell'accordo o del mancato accordo da parte di ciascuna delle Parti sociali.

Con riferimento al comma 24c (documento formale del Piano) si fa presente che il Piano - predisposto, discusso ed approvato dal Commissario Straordinario con il supporto del Comitato di Sorveglianza e con il contributo tecnico degli uffici del Fondo - fa esclusivo riferimento alla base dati e agli archivi tecnici del Fondo ed è stato formalmente presentato alle Parti sociali nella riunione congiunta del 10/9/2015 cui ha partecipato il Commissario straordinario e l'intero Comitato di Sorveglianza.

In conclusione, ci si augura che le puntuali indicazioni ed i dettagliati chiarimenti sopra forniti consentano alla Vs. Associazione sindacale di poter superare i dubbi e le incertezze scaturiti dalla Vs. prima analisi del Piano e di poter quindi esprimere, **entro il termine perentorio del 2 Ottobre 2015**, la Vs. formale accettazione del Piano stesso, nell'interesse di tutti gli iscritti al Fondo (Pensionati e Agenti in attività).

Si precisa che la presente comunicazione è stata condivisa con il Comitato di Sorveglianza.

Distinti saluti

IL COMMISARIO STRAORDINARIO

Dott. Ermanno Martinetto